

PROVVEDIMENTO N. 1338 G. DELL'11 NOVEMBRE 1999**NORME DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA PER LA DISCIPLINA DEGLI ALBI DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE, DEI MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE E DEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI.**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, che ha disciplinato l'istituzione ed il funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione ed il funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione;

Vista la legge 17 febbraio 1992 n. 166, concernente l'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalle leggi n. 48/1979, n. 792/1984, n.166/1992, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché la soppressione delle Commissioni Nazionali e provinciali di cui alle richiamate leggi.

Ritenuto che l'abrogazione delle norme relative all'istituzione, al funzionamento ed alle competenze delle Commissioni Nazionali degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi fa sorgere la necessità di regolamentare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari a carico dei citati soggetti;

Dispone:

Art. 1

1. In relazione alle competenze attribuite all'ISVAP dal decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi, di seguito denominato Collegio di garanzia, istituito con delibera del consiglio, ai sensi degli artt. 4, 5 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, in data 21 luglio 1999, regolando altresì la ripartizione delle relative funzioni amministrative nell'ambito dell'ISVAP e le fasi del procedimento.

2. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le vigenti norme procedurali di cui alle leggi 7 febbraio 1979, n. 48, 28 novembre 1984, n. 792, 17 febbraio 1992, n. 166, e al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, nonché le disposizioni di carattere sostanziale concernenti le tipologie, i presupposti, l'entità e gli effetti delle sanzioni stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2

1. Il Collegio di garanzia è composto dal Presidente, magistrato (*anche in pensione*) con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, e da due esperti in materia di procedure sanzionatorie, (*dei quali uno scelto tra i soggetti iscritti nella seconda sezione dell'Albo degli agenti di assicurazione, finché tale iscrizione permanga, che abbiano in precedenza svolto per almeno dieci anni continuativamente l'attività di agente con iscrizione alla prima sezione dell'Albo stesso e l'altro tra coloro che, cessati dal servizio o dall'attività, abbiano per non meno di dieci anni ricoperto ruoli dirigenziali nel settore delle assicurazioni presso amministrazioni pubbliche o imprese private ovvero abbiano svolto almeno per un decennio attività di mediatore o perito di assicurazione. La durata in carica è di quattro anni per il Presidente e di tre per gli esperti. Il Presidente e gli esperti possono essere confermati per non più di una volta.*) In caso di assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal componente anziano.
2. Partecipa alle adunanze del Collegio, senza diritto di voto, il (*Dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari*) o funzionario di volta in volta delegato, per riferire in ordine all'accertamento istruttorio dei fatti concernenti il procedimento.
3. Il Collegio delibera, in seduta riservata, presente la maggioranza dei componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. La delibera, sottoscritta dal Presidente e dal componente del Collegio estensore delle motivazioni, è immediatamente trasmessa per l'emanazione del provvedimento al Presidente dell'ISVAP, che può tuttavia chiedere il riesame della deliberazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la delibera è trasmessa al Vice direttore generale. A cura delle Sezioni competenti il provvedimento è notificato all'interessato, al quale sono contestualmente comunicati tempi e modalità degli eventuali gravami.
4. Il contenuto delle delibere e i voti espressi dai componenti del Collegio sono sommariamente verbalizzati nel registro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
5. Il Collegio stabilisce, con propri provvedimenti, le modalità per la redazione e la conservazione dei registri e dei verbali concernenti l'attività espletata, disciplinando altresì la propria organizzazione.

Art. 3

1. Per l'espletamento delle attività di cui alle presenti norme, sono istituite la Segreteria del Collegio di Garanzia e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari nell'ambito del Servizio (*Legale*).

Art. 4

1. Ogni procedimento suscettibile di concludersi con la comminazione di sanzioni disciplinari è previamente istruito da un funzionario addetto all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, che assume la responsabilità della relativa istruttoria.
2. Il funzionario responsabile dell'istruttoria riceve dalla Sezione competente gli atti e la documentazione inerenti allo stato e qualità delle persone, nonché ai fatti rilevanti per la ponderata determinazione in merito all'apertura del procedimento disciplinare,

unitamente ad ogni altro atto, relazione, comunicazione o pronuncia, anche di carattere giurisdizionale.

3. Gli atti, inseriti senza indugio nel fascicolo d'ufficio, vengono annotati sulla copertina dello stesso fascicolo mediante trascrizione degli estremi essenziali di identificazione. Tali atti non possono per alcuna ragione essere separati, asportati o defissi dal fascicolo d'ufficio.
4. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari provvede all'apertura del procedimento notificando, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a firma del Capo del Servizio Albi o di un dirigente delegato, la violazione agli interessati e facendo riserva di successiva comunicazione della data dell'adunanza. Gli interessati hanno facoltà, entro venti giorni dalla notificazione, di prendere visione presso l'Istituto degli atti del fascicolo e di trarne copia. Qualsiasi variazione del recapito presso il quale si intendono ricevere comunicazioni relative al procedimento dovrà essere tempestivamente segnalata all'Istituto.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari ne dà comunicazione alla Segreteria del Collegio per l'iscrizione del procedimento al prossimo ruolo di adunanza disponibile. La conseguente determinazione del Presidente è comunicata dalla Segreteria del Collegio all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
6. Con le stesse formalità della notifica di cui al comma 4, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari comunica agli interessati la data di trattazione, rappresentando loro la facoltà di presentare, almeno venti giorni prima, scritti o memorie difensive e documenti probatori, nonché di essere personalmente sentiti nel corso dell'adunanza, eventualmente con l'assistenza di un legale o di un iscritto nell'Albo o Ruolo di appartenenza.
7. Se si procede nei confronti di un agente, dell'apertura del procedimento e della data di trattazione viene data comunicazione anche all'impresa preponente, che può chiedere di essere sentita dal Collegio separatamente nella stessa adunanza.

Art. 5

1. Dieci giorni prima dell'adunanza di trattazione, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari trasmette alla Segreteria del Collegio il fascicolo integrale corredato di duplice copia degli atti essenziali, comprensivi in ogni caso dell'atto iniziale del procedimento, degli altri atti notificati e delle memorie difensive.
2. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori di cui al presente regolamento da parte di soggetti estranei al procedimento quando consistano in o facciano concreto riferimento ad atti coperti dal segreto d'ufficio ai sensi dei provvedimenti dell'Isvap nn. 39 e 40 del 5 settembre 1995. A tali soggetti può, inoltre, essere differito l'accesso quando la conoscenza degli atti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 6

1. Il Collegio di garanzia istituisce:
 - a) un ruolo cronologico delle adunanze stabilite, al quale sono iscritti i fascicoli, ai sensi dell'art. 4, comma 5.
 - b) un registro dei verbali delle adunanze, segreto, riservatamente tenuto dal Presidente del Collegio.
2. Il calendario delle adunanze è stabilito trimestralmente dal Presidente.
3. Il calendario delle adunanze è pubblicato trimestralmente, a cura dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, mediante affissione all'albo presso l'ISVAP. Di esso è data

notizia anche attraverso il Bollettino di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 373 del 1998.

Art. 7

1. Il Collegio procede alle audizioni dell'interessato e dell'impresa, ove richieste, segnatamente per l'acquisizione di elementi aggiuntivi od integrativi di quelli contenuti negli atti difensivi. Dell'audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai dichiaranti.

Art. 8

1. Il Collegio esprime le proprie deliberazioni pronunciandosi per l'archiviazione del procedimento per ragioni di rito o di merito ovvero per la comminazione di sanzioni disciplinari.
2. *(Il collegio dispone, se necessario, adempimenti istruttori integrativi, fissandone il periodo di espletamento ai fini della corrispondente sospensione del termine di cui al successivo art. 9)*

Art. 9

1. Fatte salve legittime cause di sospensione, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 365 giorni dalla data di ricevimento dell'atto di contestazione ai sensi dell'art. 4, comma 4.

Art. 10

1. Il termine di cui all'art. 9 si applica ai procedimenti disciplinari aperti, ai sensi dell'art. 4, successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Negli altri casi continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 26 marzo 1993, n. 329.